

OGGETTO: **DOMANDA DI RATEAZIONE DI** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... (..) il .....  
residente a..... (..) via..... n. ....  
codice fiscale ..... tel. ....  
in qualità di .....  
della Società .....  
C.F. .... con sede legale in .....  
Via ..... n .....

**PREMESSO**

Che in data ..... ha ricevuto  
..... Prot. n. ....  
Relativo.....dell'importo di €.....;  
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la riscossione delle Entrate, approvato Con Delibera di  
C.C. n°50 del 13/07/2020,

**CHIEDE**

LA RATEAZIONE IN NUMERO ..... RATE.

Tale richiesta è motivata dal fatto che le attuali condizioni economiche non consentono il pagamento della  
somma richiesta in un'unica soluzione; in particolare fa presente che .....  
.....  
.....  
.....

**Allegati**

- ultimo modello unico presentato,  Visura camerale aggiornata  altra documentazione  
utile ..... Art.8 Regolamento.

Lì \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le condizioni per accedere alla rateazione sono di seguito riportate.

Estratto Delibera di C.C. n°50 del 13/07/2020

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

**Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:**

- a) Società o Enti in momentanea difficoltà economica;
- b) Lo stato di grande morosità del contribuente;

In ogni caso:

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.